



COMUNE DI CIGLIANO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.50 del 16/12/2023

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024.
--

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di dicembre alle ore nove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione individuale, in modalità mista, effettuata nei modi e termini di legge e ai sensi del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi istituzionali in modalità telematica, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MARCHETTI DIEGO - Sindaco	Sì
2. IACCHEO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
3. GAIDA MAURO - Consigliere	Sì
4. CAMPANELLA MICHELE - Consigliere	No
5. CRITTINO STEFANIA - Consigliere	Sì
6. DE PIERI DANIELA - Consigliere	No
7. GIOLITO VANDA - Consigliere	Sì
8. VENTURINO ILARIO - Consigliere	Sì
9. BOLLEA LAURA - Consigliere	Sì
10. FILIPPI BRUNA - Consigliere	Sì
11. BOBBA ROBERTO - Consigliere	No
12. AUTINO LIVIO - Consigliere	Sì
13. RANALLI FLAVIO - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA, la quale provvede all'appello dei partecipanti in presenza e in videoconferenza e alla redazione del presente verbale.

Verificata la presenza e l'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MARCHETTI DIEGO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 10 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024.

L'Amministratore competente

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla legge n. 160/2019.

VISTO l'articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone testualmente *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”*;

VISTI:

- il comma 777, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- i commi 161-170, articolo 1, della L. 296/2006, direttamente richiamate dall'art. 1, comma 776, Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il **comma 748**, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il **comma 749**, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il **comma 750**, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il **comma 751**, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il **comma 752**, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il **comma 753**, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il **comma 754**, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'[articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

CONSIDERATO, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

APPURATO che, ai sensi dei commi 740 e 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, l'imposta Municipale Unica non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, salvo che per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019, sono equiparati all'abitazione principale:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTA, inoltre, la facoltà del Comune di equiparare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c) - numero 6), della legge n. 160/2019;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019;
- la base imponibile è rappresentata dal valore degli immobili così come determinata ai sensi dell'articolo 1, dei commi 745 e 746, della legge n. 160/2019;
- i soggetti passivi sono, a norma dell'art. 1, comma 743, legge n. 160/2019, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice. Ciascun soggetto passivo con riferimento è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012 o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 1, comma 741 – lettera b), della Legge n. 160/2019, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al soggetto passivo si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, la detrazione di euro 200 prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

RICHIAMATI i commi 758 e 759 dell'articolo 1, Legge n. 160/2019, relativi ai casi di esenzione dell'imposta;

RICHIAMATI, inoltre, i commi 745 e 760 della legge n. 160/2019, i quali disciplinano le riduzioni dell'imposta e precisamente:

- **comma 745 – riduzione base imponibile** - La base imponibile dell'imposta è ridotta nella misura del cinquanta per cento, per le seguenti fattispecie:

a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) unità immobiliari, fatta eccezione in ogni caso per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Detta riduzione si applica, altresì, nell'ipotesi in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, nonché, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- **comma 760 – riduzione aliquote** – Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

VISTI i commi 774, 775 e 792, articolo 1, Legge n. 160/2019, relativamente alla disciplina del trattamento sanzionatorio e dell'attività di accertamento in caso di violazione degli adempimenti di pagamento e dichiarativi;

VISTI gli articoli 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 e 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, i quali prevedono che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020, il quale testualmente recita: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

VISTO il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021, il quale ha stabilito le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane nell'apposito Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767, dell'art. 1, della L. n. 160/2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 06/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, che ha stabilito i valori minimi per zone omogenee in relazione alle aree fabbricabili;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

propone al Consiglio Comunale

1. **DI DETERMINARE** le **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno **2024** e le relative **detrazioni**, come di seguito riportate:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
Aliquota ordinaria			
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	0,97%	-----	0,97%

Categorie di immobili:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
a) <u>Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche:</u>	0,60%	-----	0,60%
b) <u>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133</u>	0,1%	-----	0,1%
c) <u>Fabbricati rurali ad uso strumentale</u>	0,0%	-----	0,0%
d) <u>Aree edificabili</u>	0,99%	-----	0,99%
e) <u>Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D</u>	0,23%	0,76%	0,99%
f) <u>Terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti o I.A.P.</u>	0,76%	-----	0,76%

2. **DI DARE ATTO** che la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale pari a € 200,00. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
3. **DI DARE ATTO** che la presente delibera deve essere pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
3. **DI DARE ATTO** che la presente delibera è da ritenersi immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, stante l'urgenza del provvedimento.

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza è stata accertata, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi istituzionali in modalità telematica.

Espono il Sindaco Diego Marchetti

Successivamente il Presidente indice la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli 7, contrari 0 e astenuti 2 (Consiglieri Bruna Filippi e Livio Autino) espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli 7, contrari 0 e astenuti 2 (Consiglieri Bruna Filippi e Livio Autino) espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Firmato Digitalmente
MARCHETTI DIEGO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
MAGLIONE TIZIANA